

Prot. n. F29/RNS  
Bologna, 05 giugno 2023

**Oggetto: DECRETO ALLUVIONE N. 61/2023**

Con la presente siamo ad illustrare le principali disposizioni di natura fiscale/societaria del Decreto Legge n. 61 del 1 giugno 2023 c.d. “Alluvioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il decreto è entrato in vigore il 2 giugno 2023.

#### DECRETO ALLUVIONE

<b>ART. 1</b> <b>SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATARIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI</b>	<p>L'art. 1 del decreto “Alluvioni” prevede al comma 2, la <b>sospensione dei versamenti tributari</b> in scadenza nel periodo dal <b>1° maggio 2023 al 31 agosto 2023</b>. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria<sup>1</sup>.</p> <p>La disposizione si applica ai soggetti che, alla data <b>del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall'evento emergenziale (e indicati nell'allegato 1 del decreto)</b>.</p> <p>La disposizione fa riferimento <b>genericamente alla sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel citato periodo</b>, senza dare una indicazione dettagliata.</p> <p>Si ritiene che siano sospesi tutti i versamenti di imposte in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Pertanto, a titolo esemplificativo, rientrano nella previsione i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, i versamenti Iva derivanti dalle liquidazioni periodiche.</p> <p>In mancanza di indicazioni specifiche, la sospensione dei versamenti</p>
---	---

<sup>1</sup> Vedasi circolare Ufficio Legislazione del Lavoro prot. n.L49/RNS del 05.06.2023.



dovrebbe riguardare anche i tributi locali e pertanto anche il versamento del I acconto IMU in scadenza il 16 giugno 2023.

Il comma 3 prevede invece espressamente la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, operate dai sostituti d'imposta con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni individuati dal decreto.

**Tutti i versamenti sospesi andranno effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.**

In caso di versamenti tributari già effettuati, al comma 5 è previsto che, non si procede al rimborso di quanto già versato.

Al comma 6 viene previsto che, nei confronti dei soggetti indicati dal decreto, sono sospesi i **termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.**

Sono sospesi, inoltre, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti indicati.

Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Il comma 4 prevede la sospensione dei termini di versamento, per i carichi tributari e non derivanti da cartelle di pagamento e agli altri atti della riscossione. In tal caso i termini riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti si estende anche agli adempimenti previsti dalla “pace fiscale” della legge 197/2022.

---

**ART. 1 COMMA 10**

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori



<b>SUPERBONUS</b>	<p>indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110% di cui all'<u>articolo 119</u>, comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.</p>
<p><b>ART. 1 COMMA 12</b></p> <p><b>SOSPENSIONE FATTURAZIONE SERVIZI ENERGIA, GAS E RIFIUTI</b></p>	<p>L'art. 1, comma 12 del Decreto Alluvioni interviene per stabilire che nei territori danneggiati è disposta la sospensione del pagamento di fatture, bollette e avvisi per le utenze di acqua, rifiuti, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate).</p> <p>Rientrano tra le fatturazioni sospese tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro.</p>
<p><b>ART. 3</b></p> <p><b>GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, MILITARE E TRIBUTARIA</b></p> <p><b>ART. 4</b></p> <p><b>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TERMINI</b></p>	<p>Gli artt. 3 e 4 del Decreto Alluvioni sono concernenti le misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, con previsione di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi.</p> <p><u>GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, MILITARE E TRIBUTARIA</u></p> <p>Nello specifico, il Legislatore ha stabilito che, con riguardo alle materie di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria, dal <b>1° maggio 2023 al 31 luglio 2023</b> sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto inerente i suddetti giudizi, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1.</p> <p><u>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TERMINI</u></p> <p>L'art. 4 prevede che, per il <b>periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023</b>, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la</p>



	<p>presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.</p>
<p><b>Art. 11</b></p> <p><b>SOSPENSIONE DEI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE</b></p>	<p><u>A favore delle società e delle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto,</u> viene disposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>la sospensione dal 1° maggio al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>dei versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio</b> di cui all'articolo 18 della legge n. 580/1993;</li> <li>b) <b>degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023,<sup>2</sup></b></li> </ol> </li> <li>2) <b>la sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>di tutti i termini previsti per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione degli atti e dei documenti presso le Camere di commercio;</b></li> <li>b) del pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.</li> </ol> </li> </ol> <p>I versamenti sospesi sopra elencati dovranno essere effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.</p> <p><b>N.B:</b> Poiché le disposizioni in commento sono applicabili a tutti gli adempimenti societari in scadenza entro il 30 giugno 2023, nonché ai termini scadenti entro il 31 luglio 2023 per la presentazione dei</p>

<sup>2</sup> Per completezza, si segnala che, con la disposizione in commento viene disposta altresì la sospensione del pagamento:

- delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, di cui al D.Lgs. n. 385/1993;
- dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.



documenti presso le Camere di Commercio, la sospensione opera anche con riferimento all'approvazione del bilancio ed alla relativa presentazione in formato XBRL, da parte delle società individuate dal Decreto aventi esercizio coincidente con l'anno solare, i cui termini scadono nel citato periodo di sospensione.

Cordiali saluti.

Ufficio fiscale

**Allegati:**

- Decreto-legge del 01/06/2023 n. 61.